

tutto Tiemo postizio, nemmeno libar altri Fusti, o Barche; ovvero prender Burchi, o Burchielle ad affitto, o imprestito per caricare, e condur robe aspettanti alla Fraglia suddetta, e a danno, e pregiudizio de' suoi Confratelli, come sopra; sotto le pene agl' Individui contrafacenti, e trasgressori cominate dalle Leggi, e discipline, che vigevano nella suaccennata Epoca 1796., ed altre riservate all' arbitrio della Giustizia;

Ed il presente, che dovrà essere egualmente atteso, ed osservato, anche in quanto, per le Leggi, e discipline sovraespresse, facesse effetto per riguardo ai Burchi, e Fusti forastieri, che passassero carichi nei Canali soggetti alla detta Fraglia, e che fossero obbligati al pagamento di Gastaldia; sarà altresì stampato a spese di essa Fraglia istante, pubblicato ed affisso dovunque occorresse ad universale notizia. In quorum &c.

Padova li 5. Aprile 1798.

(Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

Giuseppe Galvan Segr.